



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

REGOLAMENTO ATLETI SQUADRE NAZIONALI (approvato con delibera n. 419 del Consiglio Federale del 26 giugno 2026)

INDICE

1. Regolamento	pag. 1
2. Definizioni	pag. 1
3. Ambito di applicazione	pag. 2
4. Impegni ed attribuzioni della FISI	pag. 3
5. Obblighi e doveri degli atleti	pag. 4
6. Provvedimenti e sanzioni	pag. 7
7. Norme transitorie e finali	pag. 9
Allegato 1	pag. 10

1. Regolamento

- 1.1 È approvato ed emanato, dal Consiglio Federale, il regolamento atleti delle squadre nazionali (di seguito, il “**Regolamento ASN**” o il “**Regolamento**”).
- 1.2 Il Regolamento disciplina le norme e le regole di appartenenza alle squadre nazionali per tutte le discipline sportivo-agonistiche rientranti nell’ambito delle competenze della FISI.
- 1.3 Il Regolamento sostituisce ogni precedente regolamento concernente quanto indicato al precedente articolo 1.2) ed entra in vigore il giorno successivo alla data della delibera di sua approvazione da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“**CONI**”).

2. Definizioni

I termini con prima lettera in maiuscolo e gli acronimi avranno, nel presente Regolamento, il significato ai medesimi attribuito come di seguito specificato (i richiami alle definizioni contenute nello Statuto della FISI, nel Regolamento Organico Federale, nel Regolamento di Giustizia e, in genere, in qualsiasi atto o regolamento interno della FISI, si intendono effettuati a ciascuno dei predetti documenti secondo il relativo testo di tempo in tempo in vigore):

Consiglio Federale: ha il significato a tale espressione attribuito dallo Statuto;

Direttore Agonistico: ha il significato a tale espressione attribuito dall’art. 62 del Regolamento Organico Federale;

Direzione Agonistica: ha il significato a tale espressione attribuito dagli artt. 57-63 del Regolamento Organico Federale;

GSMCS: gruppi sportivi militari e gruppi sportivi dei corpi dello Stato;

Partner: ha il significato attribuito nei contratti di partnership federali;

Sponsor: ha il significato attribuito nei contratti di sponsorizzazione federale;

Squadre Nazionali: significa, con riferimento a ciascuna Stagione Agonistica, le squadre formate dagli atleti, compresi gli atleti di interesse nazionali, selezionati dalle competenti Direzioni Agonistiche per la partecipazione, nella relativa Stagione Agonistica o per parte di essa o per singole gare e/o sessioni di allenamento, alla preparazione, a sessioni di allenamento e a competizioni agonistiche nelle discipline di competenza, e quali atleti, della FISI;

Stagione Agonistica: indica il periodo di tempo che inizia in data 1° maggio di un determinato anno e termina il 30 aprile dell'anno successivo;

Tecnici Federali: ha il significato a tale espressione attribuito dal Regolamento STF.

3. Ambito di applicazione

3.1 Il presente Regolamento si applica:

- a) agli atleti delle Squadre Nazionali;
- b) agli altri atleti eventualmente convocati per singole manifestazioni (gare e/o allenamenti) limitatamente al periodo durante il quale risultino effettivamente convocati dalle competenti Direzioni Agonistiche ed impegnati nelle relative attività di partecipazione alle gare.

3.2 Per quanto riguarda l'inquadramento e la qualificazione dello status di atleta si effettua richiamo ai principi ed alle norme di legge, alle norme dello Statuto della FISI e alle norme dello Statuto ed ai regolamenti del CONI.

3.3 Il Regolamento ASN è destinato:

- a) ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività sportiva delle Squadre Nazionali;
- b) a rendere l'operato e l'immagine delle Squadre Nazionali e di ogni singolo atleta appartenente alle medesime ispirati a criteri di uniformità nonché regolati e gestiti con criteri di omogeneità;
- c) a garantire il rispetto degli impegni assunti dalla Federazione nei confronti dei Partner e degli Sponsor, ivi compresi, tra gli altri, i fornitori di attrezzature ed equipaggiamento assegnati alle Squadre Nazionali.

3.4 Il presente Regolamento si applica, nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma 3.1), relativamente al periodo durante il quale i medesimi risultino inquadrati o convocati nelle Squadre Nazionali.

3.5 Ai fini di una completa conoscenza ed accettazione del contenuto del presente Regolamento da parte dei soggetti di cui al precedente comma 4.1) e della applicazione nei propri confronti delle regole e dei principi in esso contenuti, nonché quale condizione di efficacia, e per esplicita

accettazione, dell'inserimento nella relativa Squadra Nazionale nella relativa Stagione Agonistica, ovvero della convocazione per singola manifestazione, i soggetti di cui al precedente comma 4.1) sono tenuti alla sottoscrizione per presa visione ed accettazione di copia del presente Regolamento in occasione dell'inserimento nella relativa Squadra Nazionale nella relativa Stagione Agonistica, ovvero della convocazione per singola manifestazione nonché in occasione di ogni successivo rinnovo di tale inserimento, secondo quanto disposto dalla rispettiva Direzione Agonistica.

4. Impegni ed attribuzioni della FISI

- 4.1 In attuazione dei propri compiti istituzionali la FISI predispone quanto necessario per assicurare agli atleti la preparazione, gli allenamenti e la partecipazione alle gare e adotta misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata, in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, nonché idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Safeguarding FISI, dai Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nello sport, dalle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
- 4.2 Dal momento dell'arrivo al luogo di convocazione per la partecipazione a manifestazioni di interesse federale (agonistiche e non) nonché per allenamenti, e fino al momento della partenza, tutte le spese di vitto e alloggio, assistenza medica, impianti di risalita e quant'altro inerente e ragionevolmente necessario saranno a carico della Federazione.
- 4.3 Le spese di viaggio dal luogo di residenza a quello della convocazione e ritorno sono a carico degli atleti.
- 4.4 In relazione alle spese relative agli spostamenti successivi alla data di convocazione, nonché a qualsiasi attività svolta nell'ambito e nel periodo della convocazione stessa, il Consiglio Federale, d'intesa con il Direttore Tecnico, potrà determinare – all'inizio di ogni stagione agonistica e/o nel corso della stessa – una quota fissa a carico degli atleti, quale contributo alle spese e/o quota di partecipazione. Tale quota potrà essere definita, modulata, integrata o variata in funzione delle esigenze federali, organizzative e sportive, nonché in relazione alla tipologia, durata e livello delle attività programmate, alla destinazione delle trasferte e al profilo tecnico degli atleti coinvolti.
- 4.5 La Federazione provvede ad assicurare gli atleti regolarmente tesserati per i rischi di infortunio, morte, invalidità permanente e responsabilità civile, in conformità alla normativa vigente. La copertura assicurativa opera esclusivamente in favore degli atleti in regola con il tesseramento federale per la stagione sportiva di riferimento. La FISI si riserva la facoltà di valutare l'assunzione di coperture assicurative in favore degli atleti ulteriori rispetto a quelle obbligatorie. Tali coperture saranno definite secondo le esigenze federali e tempestivamente comunicate agli interessati secondo le procedure vigenti.
- 4.6 I diritti di sfruttamento commerciale dell'immagine, nonché i diritti pubblicitari e di sponsorizzazione connessi all'attività svolta da ciascun atleta in qualità di componente delle Squadre Nazionali, spettano alla Federazione, che li esercita anche al fine di ottimizzare il risultato economico direttamente o indirettamente ricavabile e di tutelare la status dilettantistico degli

atleti medesimi, quanto a quest'ultimo aspetto anche in applicazione delle norme derivanti dai regolamenti e dalle direttive delle Federazioni Internazionali nonché dalle norme di legge, dallo Statuto della FISI e dallo Statuto e dai Regolamenti del CONI.

- 4.7 In forza del riconoscimento alla Federazione della titolarità dei diritti di cui al precedente comma 4.6), la Federazione è l'unica avente diritto ad utilizzare e a sottoscrivere ogni accordo con terzi inerente l'utilizzazione, a fini commerciali, pubblicitari ed in genere di comunicazione e divulgativi, dell'immagine, del nome, dei titoli, dei risultati, delle fotografie degli atleti componenti delle Squadre Nazionali in relazione a qualsiasi comunicazione interna o esterna, uso per piattaforme digitali, ripresa video o cinematografica, servizio giornalistico o televisivo, pubblicazione ed articolo relativi all'attività sportiva ed agonistica dei predetti atleti, così come in relazione all'uso degli stessi attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione pubblicitaria e commerciale non costituente modalità di esercizio del diritto di cronaca e informazione, eccezion fatta per l'utilizzo da parte dei GSMCS per le attività e le comunicazioni istituzionali di pertinenza di questi ultimi relativamente agli atleti arruolati o dipendenti degli stessi. Nell'ambito di quanto sopra FISI potrà anche concedere ai Partner Federali l'utilizzo dell'immagine singola degli atleti ai fini del relativo sfruttamento nell'ambito di strumenti di comunicazione in ambito digitale (ad es. social network), ferma restando, in tale ultimo caso, la responsabilità degli atleti relativamente all'accesso, al caricamento, all'aggiornamento, ai contenuti, alla diffusione, alle modalità di utilizzo e costi di utilizzo e di gestione di qualsiasi strumento a tal fine utilizzato. Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai rapporti che possano essere instaurati a latere, o nell'ambito, degli accordi concernenti la fornitura ufficiale di attrezzatura e materiale tecnico da parte delle relative aziende produttrici o fornitrici.
- 4.8 La Federazione, anche sulla scorta di quanto disposto dai Regolamenti e dalle direttive impartite dalle competenti Federazioni Internazionali, si riserva la facoltà di non autorizzare la partecipazione ad attività agonistiche ad un atleta qualora questi abbia svolto attività o concluso, direttamente o indirettamente, accordi che contemplino, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, l'utilizzo o lo sfruttamento pubblicitario del proprio nome, titolo o immagine individuale in difformità rispetto a quanto stabilito ai precedenti commi 4.6) e 4.7).
- 4.9 Per gli atleti appartenenti ai GSMCS, la Federazione richiede alle relative amministrazioni di appartenenza l'autorizzazione alla convocazione per l'intera stagione agonistica ovvero con riferimento a specifici periodi in relazione ai quali i predetti atleti risultino effettivamente convocati dalle Direzioni Agonistiche e impegnati nelle attività di allenamento e di gara nonché nelle attività concernenti iniziative di carattere istituzionale, di relazione e promozione pubblicitaria della FISI e/o dei propri sponsor e nelle attività concernenti impegni tecnico - agonistici al di fuori del calendario ufficiale nazionale e internazionale. La predetta autorizzazione si intende concessa limitatamente allo specifico periodo indicato dalla Federazione e potrà essere in ogni momento revocata a discrezione della competente amministrazione di appartenenza.

5. Obblighi e doveri degli atleti

5.1 I soggetti di cui all'art. 3.1) si impegnano e sono tenuti a:

- a) garantire il massimo impegno ed una condotta tecnica morale e disciplinare rigorosa;

- b) onorare il ruolo rappresentativo conferito, mantenere un comportamento consono allo status di atleta rappresentativo della nazione (soprattutto quando indossino la divisa e l'abbigliamento ufficiale della FISI) e fare quanto nelle proprie possibilità per tenere alto il prestigio dell'Italia e della FISI mantenendo un comportamento improntato alla correttezza ed al "fair-play";
- c) indossare i materiali tecnici, l'abbigliamento e gli accessori forniti dalla FISI, esclusivamente ai fini dello svolgimento delle prestazioni sportive connesse all'inquadramento nelle Squadre Nazionali nonché per la partecipazione ad eventuali iniziative promo pubblicitarie organizzate dagli sponsor o partner commerciali della Federazione o per apparizioni televisive strettamente collegate all'attività dell'atleta quale componente delle Squadre Nazionali. Sui materiali tecnici, sull'abbigliamento e sugli accessori forniti dalla FISI non potranno essere aggiunti marchi, segni distintivi, scritte e/o stemmi diversi da quelli per i quali è ammessa applicazione nella misura e secondo le specifiche previste dai regolamenti della FISI e/o delle federazioni internazionali;
- d) mantenere un comportamento consono alla rappresentanza della Federazione ogni qualvolta indossino la divisa e l'abbigliamento ufficiale della FISI;
- e) astenersi dal prestare il proprio consenso, in qualità di atleta appartenente alle Squadre Nazionali in qualsiasi momento anche a carattere privato e/o gratuito, a foto e/o riprese televisive destinate a successiva divulgazione, con ogni mezzo e modalità, anche presso la propria residenza personale, indossando capi di abbigliamento o attrezzature che comunque mostrino o pubblicizzino marchi di aziende che non siano sponsor o partner commerciali della Federazione, eccezion fatta per gli appartenenti ai GSMCS in relazione all'uso della divisa sportiva ufficiale di appartenenza o della divisa di ordinanza;
- f) rispettare le norme ed i regolamenti del CONI, osservare lo Statuto ed i regolamenti della FISI e delle competenti federazioni internazionali, risultare in regola con il tesseramento alla FISI ed in possesso della certificazione di idoneità medico-sportiva ai sensi della normativa vigente;
- g) rispettare integralmente le norme ed i regolamenti in materia antidoping, il codice di comportamento sportivo, le norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia sportiva nonché tutte le altre misure emanate dal CONI, dalla FISI, dalle federazioni internazionali, dal CIO e dalle consuetudini sportive. L'ignoranza dei suddetti regolamenti non può essere invocata a nessun effetto a giustificazione, totale o parziale, dell'inosservanza, della non corretta applicazione o della trasgressione di qualsiasi disposizione tra quelle sopra richiamate nonché di qualsiasi norma di legge;
- h) non partecipare singolarmente ad iniziative di carattere promozionale e/o pubblicitario, singole o collettive, senza preventiva autorizzazione della FISI. Per gli atleti appartenenti ai GSMCS, l'autorizzazione sarà concessa dall'amministrazione di appartenenza;
- i) non cedere ad alcun titolo, vendere o regalare il materiale tecnico, l'abbigliamento e gli accessori forniti, quale dotazione della Federazione, con riferimento all'appartenenza alle Squadre Nazionali nel corso di qualsiasi stagione agonistica o comunque con riferimento a qualsiasi convocazione, senza la preventiva autorizzazione scritta della Federazione stessa;
- l) essere a disposizione nel caso di convocazione da parte della Federazione per relazioni con la stampa e per promozioni pubblicitarie della FISI e/o dei propri sponsor;

m) assicurare piena collaborazione con lo staff medico-sanitario della FISI (ivi inclusa, a titolo indicativo e non esaustivo, la partecipazione a controlli medici, test fisici ed attitudinali e protocolli di prevenzione), comunicare tempestivamente al proprio Tecnico Federale di riferimento eventuali infortuni, malesseri, impedimenti fisici o stati di salute che possano incidere sulla propria idoneità all'attività sportivo-agonistica e/o alla partecipazione ad allenamenti e/o a competizioni, nonché: (i) non partecipare ad allenamenti o competizioni in caso di condizioni non idonee; (ii) sottoporsi agli accertamenti medico-sportivi richiestigli nonché seguire le prescrizioni sanitarie ricevute in relazione alle ipotesi di infortunio, malattia, malessere o impedimento fisico ed ottemperare alle successive disposizioni per la ripresa dell'attività e, comunque, stabilire un rapporto tra l'eventuale medico personale e lo staff medico-sanitario della FISI, fermo restando che opportuna decisione e/o prescrizione rimarrà di competenza di quest'ultimo; (iii) seguire i protocolli terapeutici e riabilitativi stabiliti dallo staff medico-sanitario della FISI o dalle strutture sanitarie indicate dalla FISI;

n) far sì che ogni accordo, in forza del quale venga concesso a terzi, anche a titolo gratuito, l'utilizzo della propria immagine, del nome e della fama sportiva quale atleta appartenente alle Squadre Nazionali, venga negoziato e sottoscritto, con tali terzi, esclusivamente dalla FISI. Ove venissero proposti, ai fini di cui sopra, accordi con aziende in concorrenza merceologica con gli sponsor della Federazione, la FISI potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, di non precedere alla sottoscrizione di tali accordi, senza che questo possa comportare alcun diritto in capo all'atleta. Ogni atleta dovrà indossare, sul copricapo e su tutti gli altri capi sui quali venga eventualmente concessa visibilità in favore dei terzi contraenti degli accordi di cui sopra, il logo/marchio dell'azienda alla quale tali visibilità viene concessa successivamente, e subordinatamente alla, comunicazione con la quale la FISI comunichi di aver sottoscritto il relativo contratto. L'atleta riconosce altresì che i predetti contratti sono comunque sottoscritti dalla Federazione nell'interesse dell'atleta medesimo anche in relazione alle norme ed ai regolamenti che ne disciplinano lo status e si impegna quindi a farsi carico dei costi derivanti dall'instaurazione di eventuali e futuri contenziosi a seguito di quanto previsto nei medesimi contratti e comunque a tenere indenne la Federazione dai costi che dovessero derivare da qualsiasi azione che FISI dovesse intraprendere o subire. L'atleta riconosce ed accetta che in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle predette disposizioni la Federazione sarà comunque sollevata da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia contestazione sollevata dai competenti enti preposti ad accertare o valutare la regolarità della prestazione e della comunicazione pubblicitaria concernente l'immagine, il nome o la qualifica sportiva dell'atleta, e dovrà essere manlevata e tenuta indenne dall'atleta in relazione a qualsiasi richiesta dovesse essere rivolta nei confronti della Federazione;

o) non rilasciare interviste, dichiarazioni, scritti o comunicazioni di alcun genere (ivi incluse comunicazioni, sotto qualsiasi forma, tramite social network) che risultino lesivi del prestigio dell'immagine e della reputazione del CONI, della Federazione, dei tesserati e degli affiliati FISI, e/o di aziende consorziate e/o sponsor e/o fornitori ufficiali della Federazione;

p) adire esclusivamente gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge 220/2003 convertito dalla Legge 280/2003;

q) mantenere la segretezza e non divulgare le informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza in virtù dell'appartenenza alle Squadre Nazionali ed adottare idonee e preventive misure di sicurezza onde evitare la divulgazione a terzi non autorizzati;

r) comunicare alla Federazione ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari ed inviare la documentazione al fine di rendere edotta FISI della situazione;

s) effettuare una ispezione dei percorsi di allenamento al fine di valutarne preventivamente le condizioni, le caratteristiche, i rischi e le misure di sicurezza e valutare l'adeguatezza delle proprie condizioni tecniche, fisiche e psico-motorie rispetto alle caratteristiche dei percorsi e dei tracciati e delle relative condizioni naturali, artificiali ed atmosferiche anche ai fini della scelta della velocità e delle traiettorie da seguire; segnalare ai miei Tecnici Federali di riferimento in sede di allenamento o alla giuria di gara in sede di competizioni qualsiasi problema di sicurezza riscontrato; curare l'attrezzatura ed accertarsi dello stato di preparazione e conservazione della stessa; utilizzare correttamente i dispositivi personali di sicurezza (quali caschi, protezioni e, ove previsti, airbag); rispettare integralmente il programma di allenamento, concordato con il Tecnico Federale di riferimento e il Direttore Agonistico all'inizio della stagione agonistica; allenarsi con gli allenatori della propria Squadra Nazionale e con gli altri atleti appartenenti alla stessa squadra, comunque secondo le disposizioni del Direttore Agonistico; rendersi disponibile alla convocazione per tutte le manifestazioni di carattere internazionale e nazionale per lui programmate, ivi compresa la partecipazione ad eventi agonistici che siano ritenuti opportuni dalla Direzione Agonistica per favorire la crescita sportiva del settore (tra i quali, in via meramente indicativa e non esaustiva, gare FIS e C.I.A.);

t) richiedere la preventiva autorizzazione della FISI per l'assunzione di impegni tecnico - agonistici al di fuori del calendario ufficiale della FISI e delle federazioni internazionali e per qualsiasi altro tipo di evento a cui intenda partecipare.

5.2 Con la sottoscrizione del Regolamento ASN, secondo le modalità e nelle circostanze di cui al precedente art. 3.5), i soggetti di cui all'art. 3.1) sottoscrivono altresì la dichiarazione di cui all'Allegato 1.

5.3 Durante il periodo di convocazione per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.2), agli atleti è fatto divieto di condurre automezzi federali e propri, salvo preventiva ed espressa autorizzazione del Direttore Tecnico o di un suo delegato. Il divieto è posto a tutela della sicurezza individuale e collettiva, nonché dell'integrità fisica e dell'efficienza sportiva degli atleti. Eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente per comprovate e motivate esigenze organizzative, da valutarsi caso per caso. Resta in ogni caso facoltà della Federazione disciplinare e autorizzare l'utilizzo di automezzi da parte degli atleti mediante specifici accordi separati.

6. Provvedimenti e sanzioni

6.1 Il Procuratore Federale e gli Organi di Giustizia, rispettivamente, per l'esercizio dell'azione disciplinare e per la comminazione delle sanzioni secondo quanto disposto dal Regolamento di Giustizia, nonché il Consiglio Federale limitatamente all'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 6.7), sono gli organi deputati a comminare le sanzioni.

6.2 Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 5.1a), 5.1b) e 5.1d) sarà prevista la sanzione della ammonizione secondo l'equo apprezzamento delle violazioni commesse e tenuto conto dell'eventuale recidività.

- 6.3 Per il mancato rispetto delle norme di cui al precedente art. 5.1i), 5.1m), 5.1o), 5.1q) e 5.1r) si potrà procedere ad irrogare la sanzione della censura secondo l'equo apprezzamento delle violazioni commesse e tenuto conto dell'eventuale recidività.
- 6.4 Per il mancato rispetto delle norme di cui al precedente art. 5.1c), 5.1e), 5.1h), 5.1l), 5.1n) sarà prevista l'irrogazione della sanzione dell'ammenda, in importo variabile tra euro 1.000,00 (mille/00) a euro 10.000,00 (diecimila/00) in proporzione alla gravità della violazione.
- 6.5 Per il mancato rispetto delle norme di cui al precedente art. 5.1c), 5.1n), 5.1s), 5.1t), si potrà disporre la sospensione dall'attività per un periodo variabile da 3 a 6 mesi in proporzione alla gravità della violazione.
- 6.6 In ogni caso, il mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5.1e), 5.1l), 5.1h), 5.1s), fatta salva l'adozione delle sanzioni previste dai regolamenti internazionali e legate alla perdita dell'eleggibilità olimpica dell'atleta nonché l'eventuale irrogazione delle sanzioni applicabili da parte dei competenti Organi di Giustizia ovvero per effetto dei precedenti artt. 6.2), 6.3), 6.4) e 6.5), comporta l'interruzione delle forme di assistenza diretta, tecnica, logistica, medico-fisioterapica per un periodo variabile da 10 giorni a 3 mesi, secondo l'equo apprezzamento del Consiglio Federale.
- 6.7 Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. da 6.1) a 6.6), il mancato rispetto delle norme di cui agli artt. [5.1c), 5.1e), 5.1h), 5.1i), 5.1l), 5.1n), 5.1o), 5.1t)] è altresì passibile dell'adozione di provvedimenti da parte del Consiglio Federale. In particolare, il Consiglio Federale:
- a) in caso di violazione di minore gravità, per tale intendendosi il mancato rispetto dell'art. 5.1c) consistente nell'utilizzo di materiale difforme purché privo di marchi e/o loghi non autorizzati dalla Federazione in allenamento e/o riscaldamento in assenza di copertura mediatica, potrà applicare per ogni turno di allenamento/riscaldamento nel corso del quale è avvenuta la violazione la riduzione dei premi e/o delle borse di studio e/o di ogni altro emolumento maturato o maturando nella misura di euro 1.000,00 (mille/00); tale importo potrà essere elevato a euro 2.000,00 (duemila/00) per le violazioni commesse in occasione di Giochi Olimpici, Campionati Europei e Mondiali;
 - b) in ogni altro caso di violazione dell'art. 5.1c), nonché in caso violazione degli artt. [5.1e), 5.1h), 5.1i), 5.1l), 5.1n), 5.1o), 5.1t)], potrà disporre l'applicazione dei seguenti provvedimenti:
 - (i) la riduzione dei premi e/o delle borse di studio e/o di ogni altro emolumento maturato o maturando nella misura massima di euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
 - (ii) la revoca dei premi eventualmente conseguiti nella competizione in occasione della quale la violazione è stata commessa;
 - (iii) la sospensione delle borse di studio per un periodo massimo di 48 (quarantotto) mesi;
 - (iv) in caso di reiterate infrazioni, il ritiro dalla rappresentativa nazionale partecipante alla competizione/manifestazione in occasione della quale la violazione è stata commessa;
 - (v) in caso di reiterate infrazioni, l'esclusione dalla convocazione nella rappresentativa nazionale per un periodo massimo di 15 (quindici) mesi;
 - (vi) l'interruzione delle forme di assistenza diretta, tecnica, logistica, medico-fisioterapica per un periodo variabile da 10 (dieci) giorni a 3 (tre) mesi.

6.8 Nel caso di provvedimenti di cui all'art. 6.7) che comportino la riduzione dei premi e/o delle borse di studio e/o di ogni altro emolumento, qualora gli importi maturati non risultino capienti, eventuali eccedenze potranno essere recuperate a valere sulle successive somme dovute al soggetto responsabile della violazione.

6.9 L'adozione da parte del Consiglio Federale dei provvedimenti di cui al presente regolamento (i) non preclude la facoltà della Federazione di procedere all'esercizio di azioni di responsabilità, diretta e indiretta, per gli eventuali danni cagionati alla stessa a seguito delle suddette violazioni e (ii) mantiene ferme e impregiudicate le competenze in materia disciplinare degli Organi di Giustizia.

7. Norme transitorie e finali

7.1 Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione, ai fini sportivi, da parte del CONI.

7.2 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle direttive del CONI in materia di atleti azzurri, alle norme delle Federazioni internazionali di appartenenza e allo statuto e ai regolamenti federali.

Nome e cognome dell'atleta in stampatello

Firma _____

Luogo e data _____

Allegato 1

**DICHIARAZIONE ATLETI SQUADRE NAZIONALI
EX ART. 6.2 REGOLAMENTO ATLETI SQUADRE NAZIONALI**

Io sottoscritto/a

Cognome:

Nome:

Genere:

Data di nascita:

Tessera FISI n.

ASD/Società/GSMCS:

Disciplina:

in relazione a quanto disposto dall'art. 5.2 del Regolamento Atleti Squadre Nazionali della FISI ad ogni attività svolta durante il periodo di mio inquadramento nelle Squadre Nazionali, rilascio la seguente dichiarazione:

1. RICONOSCIMENTO ED ACCETTAZIONE DEI RISCHI

- 1.1 Riconosco ed accetto che qualsiasi attività di preparazione, sessione di allenamento e partecipazione a competizioni agonistiche da me svolta in relazione ed in funzione della mia appartenenza alle Squadre Nazionali della FISI riguarda l'esercizio di pratiche sportivo-agonistiche per loro natura potenzialmente per la mia incolumità ed integrità fisica.
- 1.2 In particolare, sono pienamente consapevole dei potenziali rischi connessi alle predette attività e derivanti dalla velocità, dalla forza di gravità, dalla conformazione naturale e/o artificiale delle aree, dei percorsi e dei tracciati di allenamento e di competizione, dalle condizioni metereologiche e dalla loro mutevolezza, dagli ostacoli naturali o artificiali, dagli elementi atmosferici, dalla presenza di neve o ghiaccio quali elementi caratteristici delle discipline sportivo-agonistiche di riferimento dalle caratteristiche degli attrezzi e dei materiali e da possibili errori tecnici o particolari difficoltà nel corso del relativo svolgimento.
- 1.3 Riconosco ed accetto che i predetti rischi possono insorgere tanto nelle attività di preparazione e/o allenamento quanto nello svolgimento delle competizioni agonistiche.
- 1.4 Riconosco ed accetto altresì che i predetti rischi possono altresì derivare, o risultare aggravati, dal tentativo di raggiungere risultati competitivi che richiedono di spingere al limite le mie capacità fisiche, tecniche e psico-motorie.
- 1.5 Riconosco ed accetto che, nell'esercizio delle attività sportivo-agonistiche, sia in allenamento che in sede svolgimento delle competizioni, alcuni movimenti o azioni non possono sempre essere previsti o controllati e pertanto le conseguenze di tali movimenti, così come quelle generate da eventuali errori tecnici, dalle impostazioni del gesto e dalle reazioni dei materiali potrebbero non essere evitati, evitabili, adeguatamente previste o interamente prevenute o scongiurate attraverso le misure di sicurezza adottate in forza delle norme e dei regolamenti vigenti.

- 1.6 Riconosco ed accetto che, nello svolgimento delle attività di allenamento e nella partecipazione alle competizioni agonistiche, la mia incolumità ed integrità fisica e, in casi estremi, persino la mia vita potrebbero essere a rischio.
- 1.7 Riconosco ed accetto inoltre che i pericoli ed i rischi sopra menzionati, connessi allo svolgimento delle attività di allenamento ed alla mia partecipazione alle competizioni agonistiche, possono rappresentare altresì rischi e conseguenze per l'incolumità e l'integrità fisica di terzi all'interno delle aree di allenamento e di gara.
- 1.8 Riconosco ed accetto che spetterà a me effettuare personalmente un'ispezione dei percorsi di allenamento e di gara al fine di valutare preventivamente qualsiasi condizione che possa risultare suscettibile di generare rischi che non dovessi ritenere accettabili ai fini dell'esecuzione delle relative attività o che dovessi ritenere non sufficientemente protetti o mitigati con l'adozione delle misure di sicurezza adottate in forza delle norme e dei regolamenti vigenti nonché per valutare l'adeguatezza delle mie condizioni tecniche, fisiche e psico-motorie rispetto alle caratteristiche dei percorsi e dei tracciati e delle relative condizioni naturali, artificiali ed atmosferiche. Mi impegno altresì a segnalare immediatamente ai miei Tecnici Federali di riferimento in sede di allenamento o alla giuria di gara in sede di competizioni qualsiasi problema di sicurezza che dovessi riscontrare.
- 1.9 Riconosco ed accetto di essere responsabile della scelta dell'attrezzatura appropriata e del suo stato di conservazione, della velocità a cui gareggio e della scelta della traiettoria da seguire sul percorso.

2. RESPONSABILITÀ

- 2.1 Comprendo di poter essere ritenuto personalmente responsabile nei confronti di terzi per danni derivanti da lesioni personali o danni materiali che questi possano subire a seguito di un evento connesso alla mia partecipazione ad allenamenti o competizioni.
- 2.2 Riconosco ed accetto che non sia responsabilità dell'ente organizzatore delle competizioni agonistiche ispezionare o supervisionare la mia attrezzatura.
- 2.3 Nei limiti consentiti dalla legge applicabile e della adozione delle misure di sicurezza adottate in forza delle norme e dei regolamenti vigenti, e fatta salva responsabilità per dolo o colpa grave, sollevo la FISI e i Tecnici Federali nonché gli organizzatori delle competizioni agonistiche ed i rispettivi membri, direttori, funzionari, dipendenti, volontari, appaltatori e agenti, da qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, lesioni o danni subiti in relazione alla mia partecipazione a competizioni o allenamenti.

Ho letto integralmente, compreso, condiviso e sottoscrivo le dichiarazioni di cui sopra.

Data _____

Firma dell'atleta _____

Per gli atleti minorenni

Con la presente, io sottoscritto/a _____, in qualità di genitore/tutore dell'atleta _____ nonché per suo conto e nel suo interesse, il presente documento per integrale accettazione ed impegno al rispetto di tutto quanto in esso contenuto.

Dati dell'atleta

Cognome:

Nome:

Genere:

Data di nascita:

Tessera FISI n.

ASD/Società/GSMCS:

Disciplina: